

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernenti la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed, in particolare, l'articolo 8 "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS";

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ;

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed in particolare, l'articolo 59, come modificato dall'articolo 11 comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e l'articolo 60 recante competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6 che assegna all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014 n. 23 recante "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente: "Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione", con la quale la Giunta regionale, ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016" ed, in particolare, l'articolo 44 "Norme in materia di autorizzazione ambientale", recante modifiche ed integrazioni all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che autorizza per il triennio 2016/2018 la spesa annua di 90 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali, e ne individua la composizione in 30 Commissari esterni;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 91 comma 1 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015, come modificati ed integrati dall'articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

VISTO il D.A. n. 32/Gab. del 29 gennaio 2018 con il quale sono state adottate, ai fini del funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota assessoriale protocollo n. 826/GAB del 9 marzo 2018, avente oggetto "D.A. n. 32/Gab. del 29 gennaio 2018. Articolo 11. Norme transitorie. Indicazioni operative per la trattazione delle istanze già assegnate alla Commissione Tecnico Specialistica e non ancora definite", con la quale sono state impartite ai Dipartimenti dell'Ambiente e dell'Urbanistica disposizioni operative, nelle more di un'organica rivisitazione del D.A. 32/Gab. del 29 gennaio 2018;

RITENUTO di dover disciplinare, ai fini dello snellimento, le procedure di competenza dell'amministrazione regionale, ed al contempo di individuare modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni,

DECRETA

Articolo 1

Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza dell'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente

1. La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza dell'Assessorato al Territorio ed Ambiente, istituita con D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, è costituita da 30 (trenta) Commissari esterni non appartenenti alla pubblica amministrazione regionale, di cui almeno il 20% (venti per cento) di genere femminile, ed è presieduta da un Commissario all'uopo individuato dall'Assessore al Territorio ed Ambiente; in caso d'impedimento del Presidente, essa è presieduta dal Commissario più anziano di età del Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7.
2. L'incarico di Commissario è di durata triennale, rinnovabile una sola volta e decorre dalla data di insediamento del medesimo componente.
3. La Commissione opera attraverso Gruppi istruttori, individuati all'uopo di volta in volta dal Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, costituiti da un numero massimo di tre Commissari, uno dei quali assume le funzioni di Referente che curano l'istruttoria. Al fine di perseguire la massima efficienza ciascun Commissario può essere chiamato a far parte, contemporaneamente, di più Gruppi istruttori. Il Gruppo istruttore svolge le istruttorie di valutazione e autorizzazione e provvede alla stesura delle proposte di parere che devono essere trasmesse, possibilmente mediante strumenti informatici, dal Referente al Nucleo di Coordinamento ed al Responsabile del Procedimento per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12.
4. Il Presidente della Commissione, per la valutazione dei pareri resi dai Gruppi istruttori della Commissione, si avvale del Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, mentre per le attività di funzionamento si avvale della Segreteria di cui al successivo articolo 12.
5. La Commissione è convocata dal Presidente, si insedia, per la prima volta, su convocazione del medesimo, entro trenta giorni dal decreto di nomina di almeno un terzo dei componenti, e si riunisce di norma ogni 10 giorni e, comunque, per tre sedute mensili, secondo il calendario dei lavori fissato dal Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7. Per la validità delle adunanze e delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari in carica.
6. E' ammessa, previa autorizzazione del Presidente e per motivate esigenze, la partecipazione mediante collegamento video via web.
7. La Commissione delibera i pareri relativi alla compatibilità ambientale di progetti di opere o di impianti, all'autorizzazione delle installazioni che rientrano nell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ed alle valutazioni ambientali strategiche di piani, programmi e progetti in relazione ai compiti di cui al successivo articolo 3. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
8. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario della Commissione o da un suo delegato che, al termine della seduta, dà lettura delle principali decisioni deliberate affinché siano immediatamente trasmesse al Responsabile del procedimento, fermo restando che il relativo verbale, nella sua stesura definitiva, viene approvato nella adunanza immediatamente successiva.

Articolo 2

Competenze dei Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica - Responsabile del procedimento

1. I Dirigenti responsabili delle strutture competenti dei Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica, come da funzionigramma, nominano un dirigente e/o funzionario che assume le funzioni di Responsabile del Procedimento, ed assegnano al medesimo la documentazione inoltrata dall'Autorità procedente/ proponente/gestore.
2. Il Responsabile del Procedimento, in seno a ciascuna fase delle procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS, di VAS, di Verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, di V.Inc.A. ed A.I.A. di seguito esplicitate, svolge i seguenti compiti:
 - a) **Fase iniziale:** istruttoria amministrativa.
 - a.1) verifica l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori e contestualmente provvede ai sensi dell'articolo 27-bis (PAUR) comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad inserisce nel portale ambientale la documentazione pervenuta dall'Autorità procedente/proponente/gestore.
 - a.2) informa, in via telematica, di tale attività tutte le amministrazioni e gli Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, nonché il Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7.
 - a.3) verifica la completezza dell'istanza e delle documentazione allegata, nel rispetto della normativa vigente assegnando all'Autorità procedente/proponente/gestore un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni (documentazione necessaria), scaduti i quali provvede all'archiviazione dell'istanza che verrà attuata anche nel caso in cui, a seguito della verifica delle integrazioni, la documentazione risulti ancora incompleta;
 - a.4) intrattiene, per le procedure di VAS (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.), tutti i rapporti, anche interlocutori, con l'Autorità procedente, propedeutici all'avvio delle consultazioni e finalizzati alla completezza della documentazione necessaria all'avvio della procedura (Rapporto preliminare, elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, oneri istruttori);
 - a.5) procede alla verifica preventiva di progetti (Valutazione preliminare dei progetti cd. prescreening) come previsto dall'articolo 6 comma 9 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
 - a.6) procede alla verifica preventiva, "screening di incidenza", prevista nella Guida Metodologica CE (2001) sulla Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE. Ove emerga che non sia necessario attivare le procedure di incidenza, predisporre il provvedimento motivato a firma dell'Autorità Ambientale. In tal caso non è necessario acquisire alcun parere della Commissione Tecnica Specialistica;
 - a.7) provvede, per le istanze procedibili, all'avvio della fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) in accordo con l'Autorità procedente (solo per i procedimenti di VAS), e, altresì, trasmette in formato digitale, al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, la documentazione acquisita;
 - a.8) comunica all'Autorità procedente/proponente/gestore le motivazioni dell'eventuale improcedibilità;
 - a.9) provvede per le istanze procedibili, come previsto dalle norme vigenti, alla pubblicazione della documentazione e dell'avviso al pubblico sui siti istituzionali del Dipartimento Ambiente e/o Urbanistica competente e dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente;
 - a.10) comunica a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati ed al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, contestualmente all'avvio del procedimento amministrativo, ove previsto dalle norme vigenti, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito istituzionale;

- a.11) acquisisce le eventuali osservazioni pervenute in forma scritta o in formato digitale, formulate dai soggetti interessati;
- a.12) acquisisce entro i termini prescritti dalle norme vigenti successivi alla scadenza dei termini di consultazione, le eventuali controdeduzioni dell'Autorità procedente/proponente/gestore;
- a.13) trasmette al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, in formato digitale tutta la documentazione in possesso dell'Amministrazione inerente il progetto/piano/programma, unitamente ad una scheda di rilevamento utile alla definizione dell'istruttoria;
- a.14) ove dall'istruttoria, effettuata ai sensi dell'articolo 6 comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., emerga che non sia necessario attivare le procedure ambientali di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, predispone il provvedimento motivato a firma dell'Autorità Ambientale. In tal caso non è necessario acquisire alcun parere della Commissione Tecnica Specialistica.
- a.15) acquisisce il Rapporto Preliminare Ambientale trasmesso dall'Autorità procedente per la consultazione e lo invia al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7 facendo richiesta di esprimersi, nell'ambito della fase di Scoping di VAS di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- a.16) acquisisce il parere/contributo da parte della Commissione sulla fase di Scoping e lo trasmette, insieme ai contributi pervenuti dai S.C.M.A., all'Autorità procedente per la redazione del Rapporto Ambientale;
- a.17) acquisisce dall'Autorità procedente il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la proposta di piano o programma per il deposito presso gli Uffici del Dipartimento competente, e a norma del comma 7 dell'articolo 9 del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, entro i termini previsti dalle norme vigenti, comunica all'Autorità procedente le modalità per l'avvio delle consultazioni e pubblicazioni di cui all'articolo 10, comma 1 del succitato Decreto Presidenziale;
- a.18) provvede affinché si proceda alla pubblicazione, nel rispetto delle norme vigenti, della proposta di piano o programma, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica sul sito istituzionale e, contestualmente, trasmette al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, tutta la documentazione relativa al piano;
- a.19) richiede, alla scadenza dei termini di pubblicazione, le eventuali controdeduzioni dell'Autorità procedente sulle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, che dovranno essere fornite entro i termini previsti dalle norme vigenti, e trasmette il tutto al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12.

b) Fase intermedia: Istruttoria tecnica.

- b.1) richiede all'Autorità procedente, su richiesta del Nucleo di Coordinamento ed entro i termini stabiliti dalle norme vigenti alla scadenza dei termini di consultazione, le eventuali integrazioni, tra cui le ulteriori controdeduzioni alle osservazioni, nonché ai pareri, nulla osta o contributi degli Enti interessati, eventualmente pervenute;
- b.2) comunica, ove non sia rispettato il termine temporale stabilito dalle norme vigenti per quanto riguarda il ricevimento delle integrazioni, che l'istanza di VIA è da intendersi ritirata e procede all'archiviazione;
- b.3) trasmette tempestivamente le integrazioni richieste al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, provvedendo, ove previsto dalle norme vigenti, all'eventuale nuova pubblicazione sul sito istituzionale;
- b.4) richiede le eventuali integrazioni all'Autorità procedente, su esplicita richiesta del Nucleo di coordinamento;

- b.5)** comunica al Nucleo di Coordinamento di cui al successivo articolo 7, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, l'eventuale mancato riscontro, nel termine temporale stabilito dalle norme vigenti delle integrazioni, richieste all'Autorità procedente, e richiede ugualmente la valutazione tecnica della Commissione sull'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS;
- b.6)** richiede al Presidente, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, di individuare il Gruppo Istruttore affinché fornisca il parere istruttorio intermedio (P.I.I.);
- b.7)** acquisito il parere istruttorio intermedio (P.I.I.) da parte del Gruppo istruttore, ovvero, solo per i procedimenti di AIA, preso atto della richiesta di integrazione documentale, indice e convoca la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 14-ter della legge 241/90, come da ultimo modificati dal decreto legislativo 127/2016, nel corso della quale rende noto ai presenti il P.I.I. reso dal predetto Gruppo Istruttore, ovvero, per i soli procedimenti di AIA, richiede al gestore le eventuali integrazioni documentali formulate dal Gruppo Istruttore ed i relativi tempi tecnici necessari per la formulazione di esaurienti risposte, nei termini previsti dalle norme vigenti, ed acquisisce i pareri delle Amministrazioni competenti in materia ambientale e di quelle competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti, nonché, se previsti, i contributi di ARPA Sicilia sulla conduzione delle campagne di monitoraggio e controllo (PMC).
- c) Fase conclusiva:** Deliberazione del parere.
- c.1)** all'esito della conferenza di servizi istruttoria, trasmette al Presidente, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, i pareri acquisiti, le eventuali integrazioni del gestore (solo per i procedimenti di AIA), nonché il verbale della conferenza di servizi istruttoria per l'adozione del parere istruttorio conclusivo da parte della Commissione tecnica specialistica (P.I.C.);
- c.2)** acquisito da parte della Segreteria di cui al successivo articolo 12 il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della Commissione per AIA ed il parere ambientale per la VIA:
- predisporre il provvedimento finale di VIA o di VIA unificato con AIA da sottoporre, per gli adempimenti di competenza, alla firma del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, al fine di trasmetterlo all'Autorità Ambientale per la condivisione e la firma finale;
 - acquisito il provvedimento finale di VIA o di VIA unificato con AIA, lo trasmette ai soggetti interessati al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed all'esercizio del progetto e provvede alla indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 241/90 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 127/2016, nel corso della quale, acquisiti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e, ove previsto, della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) resa da ARPA Sicilia, dichiara concluso il procedimento e trasmette la bozza di PAUR per la firma dell'Autorità competente;
- c.3)** acquisito il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) della Commissione da parte della Segreteria di cui al successivo articolo 12, provvede all'indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 241/90 come da ultimo modificato dal decreto legislativo 127/2016, nel corso della quale alla luce del parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) e della proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) resa da ARPA Sicilia, dichiara concluso il procedimento e trasmette la bozza di provvedimento di AIA per la firma dell'Autorità Ambientale;
- c.4)** provvede alla notifica all'Autorità procedente del provvedimento finale e contestualmente lo trasmette agli Uffici competenti per la pubblicazione sui siti

istituzionali;

- c.5)** provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale ambientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, del provvedimento di AIA;
 - c.6)** provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale ambientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, del provvedimento di VIA o di VIA unificato con AIA e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).
- 3.** Il Responsabile del Procedimento, fatta salva la facoltà dell'Autorità Ambientale di investire la Commissione Tecnica Specialistica, è altresì competente:
 - 3.1)** a promuovere su richiesta dell'Autorità competente le azioni di verifica di ottemperanza sui progetti esecutivi, e predisporre il Decreto motivato a firma dell'Autorità Ambientale; in tal caso non è necessario acquisire alcun parere della Commissione Tecnica Specialistica;
 - 3.2)** ad attivare le verifiche concernenti le eventuali variazioni del proponente ai piani di utilizzo di terre e rocce da scavo, e predisporre il Decreto motivato a firma dell'Autorità Ambientale. In tal caso non è necessario acquisire alcun parere della Commissione Tecnica Specialistica.
- 4.** Il Responsabile del Procedimento ha inoltre il compito di:
 - 4.1)** assicurare, mediante il coordinamento delle attività, il rigoroso rispetto dei termini temporali assegnati al gruppo istruttore e/o previsti dalla normativa vigente per il completamento delle attività;
 - 4.2)** monitorare il gruppo istruttore sui tempi di espletamento dell'attività, sollecitare il gruppo medesimo in caso di immotivato ritardo, e proporre al Nucleo di Coordinamento, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, ove il sollecito sia stato infruttuoso l'eventuale sostituzione del gruppo istruttore;
 - 4.3)** provvedere all'archiviazione di tutto il materiale documentale (cartaceo e digitale) acquisito nel corso della attività istruttoria;
 - 4.4)** inoltrare al Dirigente responsabile della struttura un report sull'iter del procedimento al fine di provvedere ad un costante monitoraggio dell'attività.

Articolo 3 Compiti della Commissione

- 1.** La Commissione svolge, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, i seguenti compiti:
 - a)** Espleta l'istruttoria tecnica per le seguenti procedure previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 - a.1)** Verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 12);
 - a.2)** VAS comprensiva della fase di scoping (articoli 13-18);
 - a.3)** Procedura coordinata di VAS e V.Inc.A (articolo 10 comma 3);
 - a.4)** Verifica di assoggettabilità a VIA (articolo 19);
 - a.5)** Procedura coordinata di Verifica e V.Inc.A (articolo 10 comma 3);
 - a.6)** VIA (articolo 23 secondo quanto disposto dall'articolo 27-bis);
 - a.7)** Procedura unificata tra VIA ed AIA di competenza dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, e, ove presente, coordinata con la V.Inc.A (articolo 27-bis e articolo 10 comma 3);
 - a.8)** Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 29-bis e seguenti);
 - a.9)** pareri regionali finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale richiesti dal Ministero dell'Ambiente per la valutazione d'impatto ambientale nazionale ex articolo 24

comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

b) Espleta l'istruttoria tecnica per le seguenti procedure:

b.1) V.Inc.A. ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. e del D.A. n. 53/GAB del 30 marzo 2007 e ai sensi degli artt.2, 3 e 4 del D.A. n.245 del 22 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

b.2) Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo redatto ai sensi del DPR 120/2017.

c) svolge le attività istruttorie connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ed adotta il proprio parere per il successivo inoltro all'Assessore al Territorio ed Ambiente per il conseguente provvedimento autorizzativo;

d) provvede, ove richiesto dell'Autorità Ambientale, a verificare l'ottemperanza, nel progetto definitivo e/o esecutivo, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale, e ad accertare la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato;

e) esprime pareri tecnico consultivi, su richiesta dell'Autorità Ambientale, inerenti materie oggetto di competenza della Commissione o comunque ad essa riconducibili:

f) esprime pareri ambientali in tutti gli altri casi previsti da leggi regionali, statali, comunitarie.

Articolo 4 **Obblighi dei Commissari**

1. I Commissari sono tenuti a:

1.1) svolgere i compiti ad essi affidati, ai sensi del presente decreto, con idonea diligenza professionale e con l'assoluta osservanza dei tempi assegnati per il loro svolgimento, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 9;

1.2) collaborare con l'Assessorato del Territorio e l'Ambiente, il Presidente, il Nucleo di Coordinamento, il Responsabile del Procedimento e la Segreteria di cui al successivo articolo 12, per il migliore funzionamento delle relative attività;

1.3) dichiarare all'atto della nomina e, successivamente, con cadenza annuale nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;

1.4) attestare il periodico assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito, predisponendo una dettagliata relazione sulle attività svolte.

2. Nell'attestazione periodica di assolvimento incarico di cui alla lettera d), il Commissario deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi e alle prestazioni, così come previsto dal presente decreto, e deve consegnare tale documento al Presidente della Commissione che, previo assenso, lo invierà alla Segreteria di cui al successivo articolo 12. In mancanza, o in caso di incompletezza della predetta documentazione o in caso di mancato assenso del Presidente della Commissione, non sarà possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dovute.

3. Il Commissario non può accettare o svolgere, a pena di decadenza, incarichi o consulenze incompatibili con l'incarico ricevuto, anche se a titolo gratuito.

4. I Commissari appartenenti alla pubblica Amministrazione devono allegare alla dichiarazione di accettazione dell'incarico l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso da parte dell'amministrazione di appartenenza, da cui si possa evincere la compatibilità allo svolgimento dell'incarico.

5. L'Assessore, su proposta del Presidente della Commissione, osservata la procedura di cui ai commi 7, 8 e 9, può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico nei confronti dei Commissari a carico dei quali:

5.1) siano emerse gravi violazioni nell'adempimento dei doveri di ufficio;

- 5.2)** si sia verificata la ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie o l'assenza ingiustificata alle relative riunioni convocate formalmente;
- 5.3)** si sia riscontrata la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute degli organi della Commissione, ovvero la partecipazione senza garantire la presenza a tutte le votazioni.
- 6.** La revoca può essere, altresì, disposta anche in caso di assenze o di inadempienze giustificate, ma che per numero e rilevanza abbiano comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
 - 7.** Nel corso del procedimento di revoca, valutata la gravità delle inadempienze, il Presidente può disporre in ogni momento, in via cautelare e con effetto immediato, la sospensione del Commissario interessato, e dell'erogazione dei relativi compensi. Rimane fermo il diritto dell'Amministrazione ad ottenere la restituzione di quanto già erogato ed il risarcimento di ogni ulteriore danno, qualora ne ricorrano gli estremi. Nel caso in cui il procedimento di revoca si concluda con l'archiviazione, il Commissario riprende l'attività ed ha diritto alla liquidazione delle spettanze eventualmente maturate.
 - 8.** Il procedimento di revoca di cui al comma 5, viene avviato dal Presidente con formale comunicazione scritta al Commissario interessato delle inadempienze che gli vengono contestate, o delle altre cause che legittimano la revoca ai sensi del predetto comma. Ricevuta la contestazione degli addebiti, entro quindici giorni il Commissario interessato può presentare memorie e osservazioni a propria difesa.
 - 9.** Il procedimento di revoca deve concludersi con provvedimento espresso entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla contestazione degli addebiti o delle altre cause legittimanti la revoca. L'Assessore per il Territorio e l'Ambiente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Presidente, può disporre l'archiviazione del procedimento o revocare il Commissario interessato.
 - 10.** I Commissari, nel caso di impedimento temporaneo allo svolgimento dell'incarico, possono chiedere al Presidente di essere sospesi dall'incarico per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. Il Presidente può autorizzare la sospensione, valutato lo stato e l'importanza delle istruttorie affidate ai Commissari ed ogni ulteriore circostanza del caso. Qualora alla cessazione della sospensione il Commissario non riprenda lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, entro i successivi due giorni, il Presidente può proporre all'Assessore l'avvio del procedimento di revoca nei suoi confronti.
 - 11.** I Commissari si impegnano formalmente a comunicare al Presidente, con esplicita nota corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi o penali, anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico. Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni di calendario dalla data in cui ne siano venuti a conoscenza.
 - 12.** Ai Commissari si applicano, in quanto compatibili, le norme sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.

Articolo 5

Incompatibilità e decadenza dall'incarico dei commissari

- 1.** Qualora il Commissario, nell'ambito della propria attività libero professionale, svolga consulenze su progetti che necessitano di parere da parte della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, lo stesso dovrà formalmente segnalare la propria incompatibilità al Presidente della Commissione ed astenersi dal presenziare quando i progetti vengono esaminati in seduta plenaria della Commissione.
- 2.** Decadono dall'incarico di Commissario coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero siano stati rinviati a giudizio per uno dei reati indicati

all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione.

Articolo 6 **Il Presidente**

1. Il Presidente della Commissione:

1.a) rappresenta nella sua unitarietà la Commissione;

1.b) convoca le sedute della Commissione, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, previa comunicazione dell'ordine del giorno, ai componenti la Commissione, ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica ed ai Responsabili del Procedimento interessati ai progetti che saranno discussi, con preavviso di almeno due giorni;

1.c) autorizza, per motivate esigenze, la partecipazione dei Commissari alle sedute della Commissione o del Nucleo di coordinamento in video collegamento via web;

1.d) presiede le sedute della Commissione ed il Nucleo di Coordinamento;

1.e) cura per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, l'attuazione delle decisioni assunte dal nucleo di coordinamento;

1.f) coordina, avvalendosi del supporto del Nucleo di Coordinamento, l'attività dei vari Commissari e vigila sull'adempimento dei loro doveri d'ufficio;

1.g) cura i rapporti esterni della Commissione, i contatti con le amministrazioni, gli enti, le aziende e gli altri soggetti pubblici o privati che ritenga opportuno consultare nel corso dell'istruttoria, per il tramite del Responsabile del Procedimento e della Segreteria di cui al successivo articolo 12;

1.h) assicura il rispetto delle procedure gestionali anche tramite strumenti informatici necessari all'espletamento delle attività di controllo interno da parte del competente Dipartimento competente;

1.i) vigila sul diligente e puntuale svolgimento dell'incarico da parte dei Commissari ed esercita le funzioni di cui al precedente articolo 4, comma 5, avvalendosi del Nucleo di coordinamento;

1.l) tiene informato l'Assessore sui programmi di attività della Commissione e sull'andamento dei lavori istruttori e di valutazione per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12;

1.m) dispone ed autorizza le missioni dei Commissari, previa verifica delle disponibilità finanziarie e ne dà tempestiva comunicazione al competente Dipartimento;

1.n) convoca il Nucleo di Coordinamento, previa comunicazione dell'ordine del giorno agli interessati, con preavviso di almeno due giorni;

1.o) trasmette il calendario dei lavori e l'ordine del giorno della seduta ai Commissari ed ai Responsabili del Procedimento interessati ai piani o programmi e progetti che saranno discussi, e, per opportuna conoscenza, al Dirigente Generale del competente Dipartimento ed all'Assessore al Territorio ed Ambiente, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12.

Articolo 7 **Nucleo di Coordinamento**

1. Il Nucleo di Coordinamento è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, e da due componenti della Commissione. I due componenti sono nominati dall'Assessore al Territorio ed Ambiente sentito il Presidente della Commissione.

2. Il Nucleo di coordinamento:

- 2.a)** elabora il programma di lavoro, fissando nel rispetto delle disponibilità finanziarie il calendario dei lavori con cadenza almeno mensile, e stabilisce l'ordine del giorno della Commissione;
 - 2.b)** individua problemi e questioni di maggiore rilevanza da sottoporre tempestivamente all'attenzione della Commissione per le decisioni necessarie;
 - 2.c)** assicura coerenza tra l'attività della Commissione e le direttive dell'Assessore;
 - 2.d)** individua i Gruppi istruttori per le diverse attività di valutazione e verifica, scegliendo il referente;
 - 2.e)** provvede all'esame delle proposte di parere consegnate dai gruppi istruttori e ne richiede gli eventuali opportuni approfondimenti, modifiche ed integrazioni;
 - 2.f)** decide su eventuali criticità e problematiche sollevate dal referente ed insorte nello svolgimento delle attività di valutazione e di verifica del singolo gruppo istruttore;
 - 2.g)** decide sulle eventuali proposte di sostituzione del Gruppo Istruttore inoltrate dal Responsabile del Procedimento nell'ambito della propria attività prevista dall'articolo 2;
 - 2.h)** collabora con il Presidente nel controllo delle attività dei Commissari;
 - 2.i)** presenta al Presidente della Commissione periodicamente, e comunque con cadenza almeno mensile, la situazione aggiornata di tutte le istruttorie in corso;
 - 2.l)** cura l'organizzazione di seminari informativi interni, volti all'aggiornamento dei commissari e dei dirigenti e funzionari dei Servizi competenti in merito all'evoluzione delle norme ambientali e delle tecnologie.
- 3.** Alle riunioni del Nucleo di Coordinamento partecipa il Segretario della Commissione, con il compito di redigere il verbale che viene approvato dai componenti del Nucleo al termine della stessa seduta.
 - 4.** Le riunioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti, di cui uno è il Presidente.
 - 5.** È consentita previa autorizzazione di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 6 la partecipazione mediante collegamento via web.
 - 6.** In caso d'impedimento del Presidente, il Nucleo è presieduto dal Commissario anziano di età.
 - 7.** Il Nucleo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Articolo 8

Procedure di istruttoria e di verifica

- 1.** Il Nucleo di coordinamento assegna l'istruttoria delle singole domande di autorizzazione e valutazione ambientale al gruppo istruttore individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 3. Il gruppo istruttore è altresì incaricato di verificare eventuali varianti progettuali che dovessero essere trasmesse.
- 2.** Il Nucleo di Coordinamento assegna l'istruttoria delle singole procedure per le valutazioni ambientali dei piani e programmi la cui approvazione compete ad Organi della Regione.
- 3.** Il Nucleo di Coordinamento può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni su richiesta delle Strutture competenti dei Dipartimenti per il tramite del Dirigente Generale, previa condivisione dell'Autorità Ambientale.
- 4.** Il Nucleo di Coordinamento, previo esame preliminare delle richieste pervenute, può procedere, in funzione della complessità delle stesse, a formulare direttamente la risposta o ad affidare l'esame della richiesta e la formulazione della risposta ad uno o più commissari.
- 5.** Il referente ha il compito di assicurare l'efficace coordinamento del Gruppo Istruttore, ed il rispetto dei termini temporali previsti dalle norme vigenti per il completamento dell'istruttoria.

6. Nel caso si ravvisi la necessità di sostanziali integrazioni nella documentazione istruttoria in esame, il Nucleo di Coordinamento, per il tramite del Responsabile del Procedimento, unitamente al gruppo istruttore, provvede a richiedere le integrazioni all'Autorità procedente/proponente/gestore.
7. Ciascun membro del gruppo istruttore può far annotare, nelle proposte di parere e nelle relazioni, motivate posizioni personali.
8. Nel corso delle attività di valutazione e verifica possono essere richiesti, per il tramite del Responsabile del Procedimento pareri di Enti e Amministrazioni pubbliche ed organi di consulenza tecnico-scientifica della Regione, che si ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.
9. La proposta di parere viene sottoposta all'approvazione della Commissione per il tramite del Nucleo di Coordinamento.

Articolo 9 **Ulteriori obblighi dei Commissari**

1. Il Commissario, quale componente della Commissione, è tenuto:
 - 1.a) a partecipare alle riunioni degli organi della Commissione e, in particolare, a garantire la presenza a tutte le votazioni della medesima;
 - 1.b) a comunicare tempestivamente al Nucleo di Coordinamento gli eventuali motivi, che ne impediscano la partecipazione alle riunioni di cui al punto precedente, inerenti lo svolgimento di compiti istituzionali assegnati al Commissario nell'interesse dell'amministrazione;
 - 1.c) a provvedere alla sottoscrizione del parere votato dalla Commissione nella sua forma definitiva entro il termine della seduta della Commissione medesima o, in casi motivati, comunque entro sette giorni a partire dalla seduta stessa.
2. In caso di ripetuta inadempienza da parte dei Commissari agli obblighi sopra indicati o, qualora, anche per giustificati motivi, l'assenza del Commissario abbia significativa rilevanza, la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione del Presidente ai fini della proposta dell'eventuale provvedimento motivato di revoca dall'incarico di componente la Commissione con le modalità previste dall'articolo 4 comma 5.
3. Il Commissario, nominato referente di un Gruppo istruttore, ha il compito di:
 - 3.a) assicurare la custodia delle pratiche trasmesse dal Responsabile del Procedimento, ed assegnategli dal Nucleo di Coordinamento;
 - 3.b) intrattenere i rapporti con il Responsabile del Procedimento, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12;
 - 3.c) segnalare tempestivamente al Nucleo di Coordinamento e al Responsabile del Procedimento eventuali questioni ostative al rispetto delle scadenze previste. Nel caso di validi motivi, richiedere al Nucleo di Coordinamento, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, la ripianificazione dei tempi previsti per lo sviluppo dell'attività istruttoria, informando il Responsabile del Procedimento dei nuovi termini assegnati dal Nucleo di Coordinamento;
 - 3.d) comunicare al Nucleo di Coordinamento le questioni insorte durante lo svolgimento delle attività, proponendone soluzioni;
 - 3.e) definire, in accordo con il Responsabile del Procedimento, le date delle eventuali riunioni tecniche e degli eventuali sopralluoghi, garantendo comunque il rispetto dei termini temporali previsti e la presenza dei componenti del gruppo istruttore;
 - 3.f) garantire che si proceda collegialmente all'esame della documentazione afferente le singole istruttorie;
 - 3.g) assegnare, anche formalmente, eventuali specifici compiti istruttori ai singoli componenti

del gruppo;

3.h) inoltrare al Nucleo di Coordinamento ed al Responsabile del Procedimento, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, le richieste di chiarimenti e/o eventuali integrazioni richieste dal Gruppo Istruttore;

3.i) redigere e trasmettere al Nucleo di Coordinamento le proposte di parere sulla base dei contributi di tutti i componenti del gruppo;

3.l) esporre in seno alla Commissione gli esiti dell'attività istruttoria effettuata attraverso idonei strumenti, anche informatici, per la presentazione delle informazioni;

3.m) fornire alla Segreteria di cui al successivo articolo 12, tutte le informazioni necessarie per la gestione informatica degli atti connessi alle istruttorie assegnate;

3.n) assicurare, al termine dell'attività istruttoria, la restituzione al Responsabile del Procedimento di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto/piano/programma valutato.

4. Il Commissario quale componente di un Gruppo Istruttore, ha il compito di:

4.a) svolgere l'esame della documentazione afferente alle singole istruttorie. Per specifiche esigenze finanziarie o istruttorie il Commissario componente, previo assenso del Responsabile del Procedimento e del Presidente della Commissione, può procedere alla consultazione della relativa documentazione al di fuori della struttura assessoriale assumendosene tutta la responsabilità;

4.b) partecipare ai sopralluoghi ed alle riunioni organizzate dal Commissario referente;

4.c) assicurare il proprio contributo alla predisposizione delle richieste di chiarimenti e/o integrazioni da inoltrare al Responsabile del Procedimento a cura del referente per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12;

4.d) predisporre nei tempi previsti il proprio contributo al fine della elaborazione delle relazioni istruttorie e delle proposte di parere;

4.e) sottoscrivere le proposte di parere predisposte dal gruppo preventivamente alla trasmissione al Nucleo di Coordinamento. In caso contrario il componente è tenuto a segnalare, al referente in tempo utile per gli adempimenti di cui all'articolo 8 comma 7, la non condivisione della proposta di parere ed eventuali osservazioni predisponendo specifiche relazioni, informando il Nucleo di Coordinamento e il Responsabile del Procedimento, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12.

Articolo 10

Predisposizione del parere

- 1.** Il Gruppo Istruttore individuato dal Nucleo di Coordinamento, acquisita da documentazione inoltrata dal Responsabile del Procedimento, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, sulla base delle risultanze di eventuali riunioni e sopralluoghi, tenuto conto delle eventuali integrazioni documentali, delle eventuali osservazioni pervenute e quindi delle relative controdeduzioni fornite dal proponente, in osservanza alle direttive del Nucleo di Coordinamento e nei termini temporali assegnati, formula la proposta di parere contenente le analisi effettuate e le relative valutazioni motivate.
- 2.** La proposta di parere viene ufficialmente trasmessa dal referente, almeno cinque giorni prima della seduta plenaria di Commissione, possibilmente mediante strumenti informatici, per il tramite della Segreteria di cui al successivo articolo 12, al Nucleo di Coordinamento e al Responsabile del Procedimento.
- 3.** Il Nucleo di Coordinamento provvede all'esame delle proposte di parere consegnate dai referenti e, se necessario, ne richiede gli eventuali approfondimenti, modifiche e integrazioni, prima di procedere all'approvazione in Commissione.

Articolo 11

Approvazione del parere

1. La Commissione in seduta plenaria delibera i pareri relativi ai procedimenti di:
 - 1.a) Verifica di assoggettabilità a VAS;
 - 1.b) Valutazione Ambientale Strategica;
 - 1.c) Verifica di assoggettabilità a VIA;
 - 1.d) Valutazione di Impatto Ambientale;
 - 1.e) Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (Scoping di VIA);
 - 1.f) Verifica di ottemperanza alle prescrizioni dettate nei provvedimenti ambientali già emanati, ove richiesto dall'autorità Ambientale;
 - 1.g) Valutazione di Incidenza Ambientale;
 - 1.h) Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo;
 - 1.i) Procedure integrate ed unificate indicate al precedente articolo 3;
 - 1.l) Autorizzazione Integrate Ambientali di competenza dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente;
 - 1.m) pareri regionali finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale richiesti dal Ministero dell'Ambiente per la valutazione d'impatto ambientale nazionale ex articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e ss.mm.ii.;
 - 1.n) pareri tecnico-consultivi su richiesta dell'Autorità Ambientale, inerenti materie oggetto di competenza della Commissione.
2. Per tutti gli altri pareri non previsti nel precedente comma 1 la competenza rimane in via esclusiva al Dipartimento Ambiente e/o al Dipartimento Urbanistica.
3. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4. Tutti i pareri discussi in Commissione vanno prontamente firmati in calce e siglati in ciascun foglio dal Presidente e dai Commissari presenti.
5. La verbalizzazione delle sedute della Commissione è effettuata dal Segretario della Commissione o da un suo delegato che, al termine della seduta, dà lettura delle principali decisioni deliberate, fermo restando che il relativo verbale, nella sua stesura definitiva, viene approvato nella adunanza immediatamente successiva.
6. Ricevuto ufficialmente dalla Segreteria di cui al successivo articolo 12 il parere deliberato in Commissione, il Responsabile del Procedimento provvede a predisporre il relativo decreto da sottoporre alla condivisione del Dirigente Generale del Dipartimento competente, al fine di trasmetterlo all'Autorità Ambientale per la firma.

Articolo 12

Segreteria

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione Tecnica Specialistica, giusta D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, sono svolte dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente. L'Area 2 del Dipartimento Ambiente e l'Unità di Staff 2 del Dipartimento Urbanistica, per le procedure di propria competenza, garantiranno il coordinamento ed il necessario raccordo tra i medesimi Dipartimenti e la Commissione tecnica specialistica per il tramite della Segreteria.
2. La Segreteria di cui al comma 1 garantisce il funzionamento della Commissione, la sistemazione logistica del Presidente, del Segretario e dei Commissari, assicura adeguata dotazione di arredi ed ai Commissari i necessari strumenti e mezzi informatici., ivi compreso

l'accesso dall'esterno (tramite area ftp o web disk) alla documentazione digitale inerente le pratiche di competenza della Commissione.

3. Il Segretario della Commissione è nominato dall'Assessore, su designazione del Dirigente responsabile del Servizio 1 del Dipartimento Ambiente, ed ha il compito di assicurare il buon funzionamento della Segreteria, di partecipare come verbalizzante alle sedute della Commissione e del Nucleo di coordinamento. Svolge altresì le altre funzioni delegate dal Presidente e mantiene i rapporti con l'Area 2 del Dipartimento Ambiente e l'Unità di Staff 2 del Dipartimento Urbanistica.
4. La Segreteria della Commissione:
 - 4.a) a conclusione degli adempimenti amministrativi del Responsabile del Procedimento, preliminari all'istruttoria tecnica, trasmette la documentazione alla Commissione;
 - 4.b) riceve dal Nucleo di Coordinamento i pareri deliberati dalla Commissione e li inoltra al Responsabile del Procedimento per i conseguenziali atti di competenza;
 - 4.c) provvede al pagamento dei Commissari, previa verifica del diligente e puntuale svolgimento dei relativi incarichi;
 - 4.d) verifica con cadenza annuale le dichiarazioni rese dai Commissari all'atto della nomina e, successivamente, con cadenza annuale nel corso dell'espletamento dell'incarico, su situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse.
5. La Segreteria provvede ad effettuare le attività di segreteria in senso stretto (centralino telefonico, corrispondenza, protocollo, cancelleria) ed a garantire i necessari supporti al Nucleo di Coordinamento; a tal fine con il concerto del competente Dipartimento:
 - 5.a) assicura la gestione informatica degli atti (attività di raccolta, catalogazione, archiviazione documenti ed aggiornamenti banche dati);
 - 5.b) riceve la corrispondenza indirizzata al Presidente della Commissione e al Nucleo di Coordinamento che provvede a notificare, entro giorni tre, ai medesimi;
 - 5.c) informa tempestivamente il Responsabile del Procedimento di ogni atto pervenuto concernente il progetto sottoposto a valutazione;
 - 5.d) controlla la regolare tenuta di un apposito fascicolo per singola istruttoria contenente gli atti del procedimento;
 - 5.e) fornisce ai componenti dei Gruppi Istruttori copia della documentazione fornita dall'Autorità competente/proponente/gestore Proponente (progetto) su supporto informatico, e provvede alla regolare tenuta di un apposito fascicolo per singola istruttoria, contenente il procedimento, almeno in forma informatica;
 - 5.f) provvede agli adempimenti amministrativi concernenti le istruttorie ivi compresi il sopralluogo e la conseguente organizzazione della missione;
 - 5.g) provvede ad inserire nel circuito informatico dell'Assessorato ogni nota concernente gli stati di avanzamento dell'istruttoria;
 - 5.h) provvede alla trasmissione di copia conforme dei pareri approvati dalla Commissione al fine della predisposizione dei provvedimenti definitivi da parte dell'Autorità Ambientale;
 - 5.i) provvede all'archiviazione di tutto il materiale documentale acquisito nel corso della attività istruttoria.

Articolo 13

Supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. Il supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA Sicilia) è disciplinato da apposito Accordo di Programma sottoscritto con l'Assessore al Territorio ed Ambiente, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'agenzia approvato con D.A. n. 165 del 1 giugno 2005, in seno al quale sono contemplate le attività istituzionali

obbligatorie di competenza di ARPA Sicilia, quelle istituzionali non obbligatorie e le attività aggiuntive.

2. Fra le attività istituzionali non obbligatorie di cui al comma 1, sono individuabili le attività di supporto alle funzioni di amministrazione attiva e quindi l'attività di supporto tecnico alla Commissione Tecnica Specialistica.
3. Con apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, saranno individuati i termini e le modalità, nonché i correlati aspetti finanziari delle attività di supporto alla Commissione Tecnica Specialistica in sede di istruttoria.

Articolo 14 **Norme transitorie**

Per tutte le istanze già assegnate alla Commissione Tecnica Specialistica, per le quali non sia stato già individuato il Gruppo Istruttore, verranno nominati i Responsabili del Procedimento. Lo stesso dicasi per le istanze non ancora trasmesse alla Commissione Tecnica Specialistica.

Articolo 15 **Norme finali**

1. È revocato il Decreto Assessoriale n. 32/Gab. del 28 gennaio 2018.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed in formato aperto sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Disposizioni generali/atti generali" - ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo, **18 APRILE 2018**

FIRMATO
L'Assessore
(On. Avv. Salvatore Cordaro)